

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE DELEGAZIONI CONVENZIONALI DI PAGAMENTO MEDIANTE TRATTENUTE OPERATE SULLO STIPENDIO DEI DIPENDENTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI ESERCENTI IL CREDITO.

Approvato con Deliberazione Comunale della Giunta n. del

Comune di Castiglione della Pescaia

Provincia di Grosseto

PREMESSA

L'Istituto della delegazione, generalmente considerato, si sostanzia nell'ordine che un soggetto (delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegato), di pagare o promettere di pagare una somma di denaro ad un terzo creditore (delegatario).

La delegazione di pagamento, in sostanza, è l'incarico che il dipendente pubblico affida alla amministrazione di appartenenza – a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di lavoro e a condizione che la stessa accetti di obbligarsi – di pagare un istituto di credito o una società di assicurazione, nel caso in cui il dipendente abbia sottoscritto, rispettivamente, un contratto di finanziamento o una polizza assicurativa.

La delegazione, più comunemente conosciuta come doppia trattenuta sulla busta paga, non va confusa con la cessione del quinto dello stipendio: piuttosto, la delegazione di pagamento permette al dipendente che abbia già in corso la cessione del quinto dello stipendio, di accedere ad un ulteriore finanziamento, nel rispetto di determinate condizioni.

Inoltre, al contrario della cessione del quinto dello stipendio, la delegazione non è un diritto del lavoratore dipendente, in quanto è rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione interessata (delegato) decidere se obbligarsi verso l'Istituto di credito / società assicuratrice o meno (delegatario).

La delega, infatti, deve essere espressamente accettata attraverso la stipula di apposita Convenzione tra l'amministrazione di appartenenza del richiedente ed il soggetto erogante: tale fattispecie è, infatti, qualificata come "delegazione convenzionale".

Inoltre l'esecuzione delle delegazioni convenzionali di pagamento, costituisce un vantaggio sia per il dipendente che per l'istituto delegatario, in quanto entrambi sono garantiti nella regolarità dei pagamenti ed affrancati in varia misura da adempimenti amministrativi e transazioni finanziarie. Ciò premesso, appare evidente che l'Istituto della delegazione di pagamento, rappresenta, nel contempo, un onere amministrativo per l'Amministrazione e deve essere ristorata, in considerazione dell'inevitabile e consequenziale impiego di risorse umane e strumentali.

ART. 1 – FINALITA' E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Al fine di assicurare piena operatività, uniformità di indirizzi ed omogeneità di comportamento, garantendo l'accesso al credito con criteri di trasparenza e comparabilità, con il presente regolamento si intende disciplinare il procedimento amministrativo concernente le richieste di delegazione di pagamento effettuate dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia a favore degli Istituti e società esercenti il credito, nonché delle società di assicurazione di cui all'art. 15 del DPR 5 gennaio 1950, n. 180.

Il sopracitato DPR 180/1950 fissa per tutti i dipendenti pubblici, una serie di limiti per l'accesso alla delegazione convenzionale, soprattutto quantitativi questo perché lo strumento della delegazione, potendo cumularsi alla cessione del quinto dello stipendio, può infatti giungere ad incidere significativamente sull'ordinaria capacità reddituale del dipendente (il cumulo dei due istituti può comportare una riduzione del 40% dello stipendio netto, ulteriormente elevabile fino al 50%, in presenza di circostanze eccezionali).

ART. 2 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La delegazione di pagamento trova la sua disciplina principalmente negli articoli 1269 e seguenti del Codice Civile e nelle previsioni del DPR 5 gennaio 1950, n. 180 recante l'approvazione del T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento, la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Oltre alla normativa di rango primario sopra richiamata, la delegazione di pagamento per i dipendenti pubblici trova una disciplina di maggior dettaglio, soprattutto per quanto attiene agli aspetti operativi, nelle istruzioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare 15 gennaio 2015, n. 2 /RGS.

ART.3 – BENEFICIARI E CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DELLA DELEGAZIONE CONVENZIONALE

Possono accedere alla delegazione convenzionale, di cui al presente regolamento, i dipendenti dell'Ente assunti a tempo indeterminato e che abbiano compiuto almeno un anno di servizio utile ai fini dell'indennità di anzianità. Sono pertanto esclusi non solo i soggetti con cui l'Ente ha stipulato contratti di natura diversa rispetto al rapporto di lavoro subordinato (collaboratori coordinati e continuativi, lavori a progetto, tirocini, ecc..), ma anche i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato , qualunque sia la durata del rapporto.

La delegazione di pagamento può essere richiesta dai dipendenti che già beneficiano della cessione del quinto dello stipendio.

L'oggetto della delegazione di pagamento può essere esclusivamente un contratto di finanziamento per un importo non superiore in ogni caso a euro 25.000,00 (venticinquemila/00) finalizzato a casi eccezionali socialmente rilevanti e che, per la loro gravità, richiedono un notevole impegno economico ritenuto tale dall' Amministrazione Comunale con apposito atto della Giunta.

Gli eventi devono essere riferiti al dipendente, al coniuge, ai figli, ai genitori dell'iscritto.

(documentazione da allegare alla domanda)

- 1. Autocertificazione dello stato di famiglia;
- 2. Adeguata certificazione pubblica, ovvero autocertificazione o copia autentica di ricevute attestanti un notevole impegno di spesa sostenuto o da sostenere;
- 3. Documento pubblico o autocertificazione che attesti una particolare situazione familiare o giustificativa della motivazione addotta

Il contratto dovrà essere stipulato con uno dei soggetti elencati dall'art. 15 del D:P:R: n. 180/1950 e di seguito elencati:

- Istituti di credito o di previdenza costituiti tra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni (casse mutue, casse sovvenzioni ed istituti similari);
- Società di assicurazioni legalmente esercenti l'attività;
- Istituti e società esercenti il credito, con esclusione delle società di persone, nonché le casse di risparmio e i monti di credito di pegno.

La delegazione di pagamento non può avere una durata inferiore a 12 mesi e superiore ai 120 mesi . La durata del pagamento delle rate di rimborso del finanziamento – fermo restando il termine massimo di 10 anni – non può essere superiore al rimanente periodo di lavoro.

Ulteriore presupposto per la delegazione convenzionale di pagamento è l'esistenza, a monte, di una convenzione tra il Comune di Castiglione della Pescaia e gli Istituti/Società interessati, nella quale, tra i vari aspetti, sarà in particolare specificato l'onere amministrativo posto a carico degli stessi, unitamente all'indicazione delle modalità di versamento ed ai consequenziali obblighi.

ART.4 – LIMITI ALLA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

La quota totale delegabile non può superare un quinto dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale (artt. 5 e 65 del D.P.R. 180/1950).

In caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio il totale delle somme trattenute non può, ordinariamente superare il 40% dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, ulteriormente elevabile al 50% in casi eccezionali che l'amministrazione di appartenenza del dipendente è chiamata a valutare fornendo uno specifico e motivato assenso.

In caso di esistenza di un'altra delegazione convenzionale in corso di scomputo, fermo restante l'obbligo di estinzione della stessa, l'Amministrazione darà seguito alla nuova delegazione convenzionale soltanto dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione all'avvenuta estinzione del debito dante causa alla precedente delegazione. In tale ipotesi il Comune sarà esonerato dal continuare a trattenere la quota contrattualmente determinata solo dopo aver ricevuto idonea documentazione dalla Società o dal dipendente che comprova l'avvenuta estinzione del prestito. Eventuali quote trattenute in eccedenza saranno rimborsate direttamente al dipendente dalla banca o intermediario delegatario.

In caso di cessazione e/o interruzione del rapporto di lavoro, per qualunque causa, l'amministrazione non risponde degli importi ancora dovuti dal delegante, non ha alcun obbligo di comunicazione e, inoltre non procede ad alcuna rivalsa per le quote residue sulle eventuali spettanze a titolo di pensione, trattamento di fine rapporto e simili non essendo Ente erogatore delle stesse. In caso di sospensione e, comunque, al verificarsi di qualsiasi evento che comporti una mancata corresponsione temporanea di stipendio l'Amministrazione non risponde delle quote dovute per il periodo della sospensione né ha alcun obbligo di recuperarle successivamente, né ha obbligo alcuno di comunicazione.

Nel caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. n. 295 del 19/01/0939, o di ritenute d'ufficio per morosità ex art. 60, 61, 62 del D.P.R. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione altrimenti la delegazione di pagamento verrà sospesa.

ART. 5 - CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI CREDITO

L' accettazione della delegazione di pagamento è subordinata all'esistenza di una apposita convenzione stipulata tra l'Istituto delegatario e l'Amministrazione, che dovrà verificare, prima della sottoscrizione, la presenza e il rispetto di una serie di clausole ed elementi.

Gli Istituti/Società interessati dovranno stipulare una convenzione con il Comune di Castiglione della Pescaia, secondo lo schema allegato al presente regolamento, (Allegato 1 – contratti di finanziamento), in mancanza non saranno autorizzate pratiche di delegazione di pagamento.

Le convenzioni hanno durata triennale, con esclusione del tacito rinnovo. La scadenza della convenzione non fa venir meno l'obbligo del Comune di provvedere alle ritenute stipendiali per i contratti ancora in essere e fino alla naturale scadenza, a condizione che il delegatario provveda al pagamento degli oneri di cui all'art. 7 del presente regolamento. In caso contrario l'obbligo viene meno e il dipendente sarà tenuto a provvedere autonomamente.

Ciascuna delle parti può recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 60 giorni da prodursi in forma scritta.

La convenzione potrà essere risolta dall'Amministrazione comunale qualora non vengano rispettate le condizioni in essa previste. Al manifestarsi dei predetti casi l'Amministrazione chiederà, per iscritto, entro 15 giorni, i necessari chiarimenti. I predetti chiarimenti dovranno essere fatti pervenire, con la stessa modalità, entro i 15 giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta. In mancanza di risposta o in presenza di giustificazioni non accoglibili, l'Amministrazione eserciterà il diritto alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 6 - ONERI A CARICO DEGLI ISTITUTI DELEGATARI

Gli istituti delegatari, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per assicurare un servizio non previsto dall'ordine istituzionale dell'Ente, si obbligano a corrispondere al Comune di Castiglione della Pescaia un contributo per fruire del servizio nella misura determinata dalla circolare n. 2/RGS del 15/01/2015 che prevede:

- Versamento una tantum di € 18,00 (euro diciotto/00) per l'attività di ricezione dell'istanza e istruttoria della stessa;
- Versamento mensile di € 2,05 (euro due/05) per trattenute periodiche e relativi versamenti.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

ART. 7 – ISTANZE DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO CONVENZIONALE

Le istanze di delegazione di pagamento vanno presentate a cura dell'istante al Comune di Castiglione della Pescaia tramite protocollo generale su apposito modello allegato C alla circolare 2/RGS del 15/01/2015.

L'Amministrazione verificherà l'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante nonché il rispetto delle clausole previste nella convenzione stipulata con l'istituto delegatario.

L'istituto delegatario dovrà produrre attestazione dalla quale risulti il rispetto dei seguenti elementi:

Tasso effettivo globale medio (TEG, da alcuni indicato come TEGM), TAEG (tasso Annuale Effettivo Globale), ISC (Indicatore Sintetico dei Costi) praticato dall'Istituto finanziario che non deve superare quello indicato nel decreto, adottato ogni trimestre a norma dell'art. 2, comma 1, della Legge 7 marzo 1996 n. 108 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze recante la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini delle legge sull'usura.

Eventuali oneri addebitabili ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo all'istruttoria della pratica dovranno essere compresi nei suindicati valori.

La quota oggetto della delegazione non può eccedere il quinto dello stipendio.

Il concorso di una cessione del quinto dello stipendio e di altre delegazioni di pagamento e pignoramenti non può, in ogni modo, comportare una riduzione dello stipendio, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, superiore alla metà dello stipendio.

La restituzione del finanziamento deve essere assistita da una garanzia idonea alla copertura dei rischi elencati dall'art. 32 del D:P:R: 180/1950 (morte del dipendente prima che si sia estinto il debito; cessazione dal servizio del dipendente per qualunque causa).

Il rimborso del finanziamento non deve prevedere una durata superiore a 10 anni e non può, in ogni caso, superare il periodo di lavoro intercorrente tra la data di stipula del contratto e la data di collocamento a riposo del dipendente pubblico.

Verificati i presupposti sostanziali e formali, per perfezionare la liquidazione del finanziamento, l'ufficio preposto restituisce al delegatario una copia della delegazione di pagamento (c.d. "atto di benestare"), debitamente firmata per accettazione e conferma dal Responsabile del Settore Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane.

L'Ufficio Stipendi, è quindi tenuto a provvedere ad operare la trattenuta indicata sulle competenze mensili del dipendente, e scomputare dalla stessa gli oneri amministrativi, secondo le modalità previste nella delegazione e nella convenzione.

La trattenuta sarà effettuata a decorrere dal mese successivo quello di notifica del relativo contratto.

ART.8 – ASPETTI FISCALI E INDICAZIONI FINALI

In merito agli aspetti fiscali concernenti le convenzioni, si evidenzia che le stesse sono esenti dall'imposta di bollo (art. 47 del D.P.R. n. 180/1950) e sono soggette alla registrazione solamente in caso d'uso (art. 6 del D.P.R. n. 131/1986). Nel caso di richiesta di registrazione, l'imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (artt. 39 e 57, comma 7, del D.P.R. 131/1986).

L'esistenza della convenzione è presupposto per l'esecuzione delle delegazioni collegate per cui il venir meno della stessa comporta, inevitabilmente, per il delegatario l'impossibilità di poter attivare nuove delegazioni di pagamento.